

## EVADE LE TASSE PER SALVARE I DIPENDENTI SCONTO DI PENA

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Con la sentenza n. 10084 del 2020 la Cassazione Sezione Penale, decidendo sul reato di omesso versamento delle ritenute certificate a carico del rappresentante legale di una società, ha stabilito un interessante precedente riconoscendo all'imputato uno sconto di pena per aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale avendo conservato il posto di lavoro ai 55 dipendenti dell'azienda. La Corte d'Appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il rappresentante legale della società era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n74, per avere omesso di versare le ritenute certificate in anni di imposta precedenti. Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione. Tra le motivazioni il ricorrente indica, a sostegno dell'assenza di dolo, il piano di risanamento predisposto per consentirgli di adempiere all'obbligazione tributaria. La società di famiglia dell'imputato aveva messo a disposizione della società debitrice tutto il proprio patrimonio tanto da essere posta in liquidazione. Lo stesso imputato aveva rinunciato al proprio compenso quale amministratore e aveva rilasciato garanzie personali alle banche per ottenere nuovo credito. La crisi fu dovuta ad una avversa congiuntura economica e si poteva ragionevolmente confidare in una ripresa. Inoltre si lamenta che la Corte non abbia preso in considerazione il motivo di gravame con cui si chiedeva la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore sociale. La Cassazione ha respinto i primi due motivi ed ha accolto il terzo relativo alla circostanza attenuante.*



n. 140  
14 dicembre 2020

**N**el terzo motivo del ricorso per Cassazione l'imputato lamenta l'erronea applicazione della legge penale da parte della Corte d'Appello di Trieste. Questa infatti non aveva preso in considerazione il motivo di gravame con cui si richiedeva la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore sociale. Il ricorrente aveva tentato, senza incorrere in reati fallimentari, di proseguire l'attività d'impresa per mantenere l'occupazione dei 55 dipendenti della società.

La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso. L'appellante aveva agito per motivi di particolare valore sociale (in un contesto difficilissimo, rinunciando ai propri compensi e orientando il proprio comportamento a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, in particolare quello al lavoro) e questo andava adeguatamente valutato dalla Corte d'Appello. Questa invece si è limitata a sostenere, erroneamente, che il trattamento sanzionatorio era congruo e che il primo giudice aveva concesso le circostanze attenuanti generiche tenendo conto di tutte le motivazioni addotte dalla difesa e della particolarità della vicenda e del comportamento dell'imputato.

Secondo la Suprema Corte occorre prestare attenzione a quanto previsto dall'articolo 62 bis codice penale che disciplina le attenuanti generiche. La norma infatti stabilisce che il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62 può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Quindi si può ammettere il concorso tra le attenuanti generiche previste dall'articolo 62 bis e le attenuanti comuni contemplate dall'articolo 62 se sussistono elementi in grado di integrarle.

La Corte d'Appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma avrebbe dovuto anche considerare che queste andavano integrate con le circostanze attenuanti comuni basate sulla circostanza, evidente e comunque adeguatamente provata, che l'imputato aveva agito per motivi di particolare valore sociale. In primo luogo per aver cercato di tutelare il diritto dei suoi 55 dipendenti di continuare a lavorare. Diritto di valenza costituzionale.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore.